

URGENTE

25 OTT 2017

AVV. GIULIO GERACI
AVVOCATURA DEL COMUNE DI PALERMO
PALAZZO ROSTAGNO - PIAZZA MARINA N°39

ORIGINALE

L. not. ch. ca.

URGENZA

25/10/17

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

RICORSO

del **Comune di Palermo** (cod. fisc. 80016350821), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Geraci (c.f. "GRCGLI57E22G273M"; p.e.c. "g.geraci@cert.comune.palermo.it"; fax 0917407725) ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, in Palermo, Piazza Marina n. 39, Palazzo Rostagno, giusta procura speciale allegata al presente atto,

CONTRO

- la **Regione Siciliana** (c.f.: 80012000826), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Palermo, Piazza Indipendenza 21, Palazzo d'Orleans, ex lege domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n.81;
- l'**Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana**, dom.to per la carica presso la sede del medesimo Assessorato, in Palermo, Viale della Regione Siciliana n.2194;

E NEI CONFRONTI

- della **Città Metropolitana di Palermo**, in persona del suo Commissario Straordinario pro tempore, dom.to per la carica in Palermo, nella Via Maqueda n.100;
- del **Dott. Giovanni Di Fazio**, n.q. di Commissario Straordinario pro tempore della Città Metropolitana di Palermo, in Palermo, nella Via Maqueda n.100;
- del **Comune di Monreale** (C.F. 00231740820), in persona del Sindaco pro tempore, dom.to per la carica presso la sede del medesimo Comune, in Monreale, Piazza Vittorio Emanuele II n.8;

PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo

Emilia	18.59	URGENTE	25/10/17
Trasporto	24.42	008239/A09	Orario 11:44
Posta	7.95	COMUNE DI	GERACI GIULI
Spese	2.44		
Totale	63.40		



del decreto presidenziale “D.P. n. 581/GAB” del 18.10.2017, sottoscritto dal Presidente della Regione Siciliana e dall’Assessore Regionale alle Autonomie locali e alla Funzione Pubblica e notificato in data 19.10.2017, con il quale è stata disposta la decadenza del Sindaco di Palermo dalla carica di Sindaco della Città Metropolitana di Palermo nonché la nomina del dott. Girolamo Fazio quale commissario straordinario presso la medesima Città Metropolitana *“con le funzioni di Sindaco Metropolitan, della Conferenza Metropolitana e del Consiglio Metropolitan, sino all’insediamento degli organi dell’ente e comunque non oltre il 30 giugno 2018”*.

FATTO

L'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di *“legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”*.

Sulla materia delle province e della istituzione delle Città metropolitane lo Stato ha esercitato la suddetta competenza emanando la legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* (c.d. “legge Delrio”), con cui sono stati ridisegnati i confini e le competenze dell’amministrazione locale, con la previsione della costituzione delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province e la disciplina delle unioni e fusioni di comuni.

Il comma 5 di detta legge (composta da un unico articolo distinto in più commi), per quanto qui interessa, *“in attesa della riforma costituzionale del titolo V della Costituzione e delle relative norme di attuazione”*, individua le Città metropolitane nelle Regioni ad autonomia ordinaria, cui vanno aggiunte “Roma Capitale” e le Città metropolitane da istituire, conformemente alla loro autonomia speciale, dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e per la cui disciplina regionale il legislatore nazionale ha previsto espressamente nel 2° periodo del medesimo comma *che “I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale”*, disponendo altresì al comma 145 dell’art.1

l'obbligo per le regioni a statuto speciale di adeguare “i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge” n. 56/2014.

Con la legge 4 agosto 2015 n. 15 la Regione Siciliana ha introdotto “*Disposizioni in materia di norme di liberi Consorzi Comunali e Città metropolitane*”.

Il Titolo I della legge ha istituito i liberi Consorzi comunali suddividendoli in due categorie: la prima costituita dai territori delle ex province di Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e dai comuni ivi ricompresi; la seconda, costituita dalle Città metropolitane che coincidono con il territorio delle ex province di Palermo, Catania e Messina e comprendono i comuni in ciascuna di esse situati.

Con la suddetta legge, quindi, il legislatore siciliano ha optato, in relazione alle ex province di Palermo, Catania e Messina, per il recepimento del modello della Città metropolitana introdotto dalla legge statale n°56/2014.

In particolare, le Città metropolitane e gli altri liberi Consorzi comunali sono definiti dalla citata legge regionale (art. 1, comma 3) “*enti territoriali di area vasta, dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica*”.

Il Capo II del Titolo I della medesima legge regionale si occupa alla Sezione II di individuare e di regolare in tutti i loro aspetti (artt. 11 e segg.) gli “*Organi della Città metropolitana*”.

La suddetta legge regionale n°15/2015, a seguito di rilievi di incostituzionalità rappresentati dall'ANCI Sicilia immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Parlamento Regionale Siciliano e di successivo ricorso per questioni di legittimità costituzionale presentato nel mese di ottobre 2015 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha subito negli ultimi anni diverse modifiche per adeguare la disciplina dello “*Ordinamento degli enti di area vasta della Regione Siciliana*” ai principi della riforma economica e sociale introdotta dalla citata “*legge Delrio*” (le

intervenute modifiche normative regionali hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse sul citato ricorso proposto dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale).

Per ciò che in questo giudizio rileva maggiormente, il comma 1 dell'art. 13 della L.R. n°15/2015 è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b) della legge regionale n°8 del 17 maggio 2016 che dispone: "***Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo***", mentre il comma 8 dell'articolo 14 bis della medesima L.R. n°15/2015 sul "*Consiglio metropolitano*" è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lettera d) della predetta L.R. n°8/2016, dall'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2016 n°23 e successivamente dall'articolo 1 della L.R. 26 gennaio 2017, n°2.

Il testo del citato comma 8 dell'art. 14 bis, come sopra modificato, così recita: "***8. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale di elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 ed il 31 dicembre 2017***".

In vigenza delle suddette disposizioni di legge, nello scorso mese di Giugno c.a. si sono svolte a Palermo le consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Palermo ed è stato eletto Sindaco del Comune di Palermo il Prof. Leoluca Orlando, giusta atto di proclamazione del 22.06.2017.

Pertanto, in virtù della disposizione di cui al sopra citato comma 1 dell'art. 13 della L.R. n°15/2015 (come sostituito dall'art. 23, c.1, lett. b) della L.R. n°8/2016) l'attuale Sindaco di Palermo è divenuto "di diritto" anche Sindaco Metropolitano della Città metropolitana di Palermo, in seno al quale ente territoriale il Comune di Palermo assume pertanto un ruolo primario delineato dal legislatore che si estrinseca

mediante l'esercizio delle funzioni verticistiche e di coordinamento che l'ordinamento regionale attribuisce al "*Sindaco del comune capoluogo*".

Successivamente, è stata pubblicata nella GURS n°36 del 01 Settembre 2017 (S.O. n.1) la legge regionale n°17 del 11.08.2017 intitolata "*Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano*", con cui il legislatore regionale ha nuovamente apportato ulteriori modifiche alla citata L.R. n°15/2015. Ora, con le citate nuove disposizioni di legge - che saranno più avanti richiamate - vengono gravemente riprodotti dal legislatore regionale i medesimi vizi di costituzionalità in cui lo stesso è già incorso nelle precedenti formulazioni della medesima disciplina della materia de qua, come introdotta a partire dalla citata legge regionale n°15/2015 e da cui è scaturita la sopra richiamata impugnazione governativa del 2015.

Per le medesime ragioni, pertanto, il Consiglio dei Ministri, riunito a Palazzo Chigi in data 13 Ottobre u.s., ha già deliberato di impugnare innanzi alla Corte Costituzionale (pure) la sopra citata la legge della Regione Sicilia n. 17 del 11/08/2017 "**..... in quanto alcune disposizioni sono in contrasto con la legge statale in materia di città metropolitane e province, quale legge di grande riforma economica e sociale, in violazione dei principi costituzionalmente garantiti di ragionevolezza, uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione, nonché dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza in materia di "organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane"** (comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 50 del 13.10.2017).

Inoltre, si ha notizia che il Governo centrale, ritenendo nella specie la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 35 della L. n°87/1953 (come modificato dall'art.9, c.4, L. n.131/2003), ha avanzato espressa richiesta all'Avvocatura Generale dello Stato affinché sul ricorso per regolamento di competenza che sarà proposto con urgenza la Corte Costituzionale possa ordinare ai sensi dell'art.40 della medesima

legge n°87/1953 la sospensione dell'esecuzione delle disposizioni regionali impugnate, la cui illegittimità costituzionale è pure oggetto di censure mediante il presente ricorso.

Da ultimo, con decreto presidenziale "D.P. n. 581/GAB" del 18.10.2017, sottoscritto dal Presidente della Regione Siciliana e dal competente Assessore regionale e notificato in data 19.10.2017 al Prof. Leoluca Orlando n.q. di Sindaco di Palermo, è stata disposta la decadenza del Sindaco medesimo dalla carica di Sindaco della Città Metropolitana di Palermo nonché la nomina del Dott. Girolamo Di Fazio quale commissario straordinario presso la medesima Città Metropolitana "*con le funzioni di Sindaco Metropolitano, della Conferenza Metropolitana e del Consiglio Metropolitano, sino all'insediamento degli organi dell'ente e comunque non oltre il 30 giugno 2018*".

A motivazione del suddetto provvedimento viene richiamato, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lett. e), della citata legge regionale n°17 del 11.08.2017 (con cui è stato sostituito l'art.51 della L.R. n°17/2015), che così recita: "*Art. 51 Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta - 1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente legge, e comunque non oltre il 30 giugno 2018, le funzioni degli enti area vasta continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni*".

Il suddetto provvedimento, con il quale è stata decretata la decadenza del Sindaco di Palermo dalla carica di Sindaco della Città Metropolitana di Palermo - con il contestuale commissariamento di tutti gli organi della stessa Città metropolitana - è gravemente illegittimo e, per tale ragione, viene impugnato con il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 1, DELLA L.R. N°15/2015 - ERRATA E/O

FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51 DELLA L.R. N°15/2017 COME MODIFICATO DALL'ART. 7, COMMA 1, LETT. E) L.R. N°17/2017 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11 E 14 DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE PREMESSE AL CODICE CIVILE - ECCESSO DI POTERE.

Come detto in premesse, l'art. 13, comma 1, della L.R. n°15/2015 (come sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b, della legge regionale n°8 del 17 maggio 2016) dispone che *"Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo"*, per cui l'attuale Sindaco di Palermo, poiché eletto nell'ultima tornata di elezioni amministrative dello scorso mese di Giugno c.a. (giusta atto di proclamazione del 22.06.2017), è anche Sindaco metropolitano della Città Metropolitana di Palermo, ente territoriale già disciplinato dalla n°56/2014 (cd. "legge Delrio") e istituito nella Regione Siciliana seguendo l'assetto ordinamentale della Repubblica fissato dall'art. 114 della Costituzione.

Ora, per ciò che qui rileva, la sopravvenuta legge regionale n°17 del 11.08.2017 con l'articolo 2 (*"Elezione diretta del Sindaco metropolitano"*) ha interamente **sostituito** l'articolo 13 della L.R. n°15/2015 – che, come detto, disponeva che *"Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo"* – prevedendo oggi, invece, l'elezione diretta del Sindaco metropolitano, a suffragio universale da parte dei cittadini dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, con procedura da svolgersi "alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018".

Con l'articolo 4 della medesima legge regionale (*"Elezione diretta del Consiglio metropolitano"*) sono stati sostituiti i commi 5, 6, 7, 8, e 8 bis dell'articolo 14 bis della L.R. n°15/2015 – il quale articolo prevedeva l'elezione del Consiglio metropolitano da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla Città Metropolitana – e viene oggi prevista, invece, l'elezione del Consiglio metropolitano *"a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Città metropolitana"*, disponendo altresì un aumento considerevole del numero dei componenti del Consiglio metropolitano e attribuendo

al competente Assessore regionale il potere di indizione dei comizi per l'elezione diretta dell'organo, che si svolgerà anch'essa *“alla prima tornata elettorale utile per le elezioni amministrative del 2018”*.

Inoltre, con il successivo articolo 5 sono stati modificati numerosi commi dell'articolo 18 della L.R. n°15/2015 (*“Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della città Metropolitana”*) dettando *“Disposizioni per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Sindaco e del Consiglio metropolitano”* - con le quali viene stravolto radicalmente il precedente sistema elettorale connotato, invece, da elezioni di secondo livello dei medesimi organi - e vengono stabilite le regole per la *“Elezione del Sindaco Metropolitano”* poiché introdotta dal sopra citato articolo 2 della medesima L.R. n°17/2017.

Ciò precisato, si evidenzia che né le sopra citate disposizioni né altre disposizioni della medesima legge regionale n°17/2017 prevedono una decadenza anticipata degli organi elettivi già insediati in virtù della previgente normativa.

Tuttavia, con l'impugnato decreto presidenziale è stata arbitrariamente disposta *“per effetto dell'articolo 7 della l.r. 11 agosto 2017, n. 17”* (così nel decreto) la decadenza del Sindaco di Palermo dalla carica di Sindaco della Città metropolitana di Palermo, facendola erratamente derivare dalla *“norma transitoria”* di cui all'art. 51 della L.R. n°15/2015, nella nuova formulazione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. e), della citata L.R. n°17 /2017 il cui dato testuale prevede invece, per gli enti territoriali di cui trattasi (ex province) e *“Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti secondo le disposizioni della presente legge”* - organi, quindi, ancora da eleggere - la prosecuzione della loro gestione da parte dei commissari straordinari già nominati con precedenti decreti presidenziali.

A sostegno di siffatta errata interpretazione ed applicazione della suddetta *“norma transitoria”* il decreto impugnato richiama - innanzitutto - in motivazione il parere

prot. n.21684 del 22.09.2017, con il quale l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione (in sintesi) ha espresso l'avviso:

- *“che con l'entrata in vigore della L.R. n.17/2017, le disposizioni già vigenti hanno cessato di produrre i loro effetti e sono state sostituite da quelle da ultimo introdotte dal legislatore regionale”*, omettendo però lo stesso Ufficio di precisare quali disposizioni “già vigenti” avrebbero cessato di produrre effetti;

- *“che in assenza di diversa ed espressa previsione contenuta nella norma transitoria, essendo venuta meno la norma che di diritto attribuiva le funzioni di Sindaco metropolitano ai sindaci delle città capoluogo ed essendo subentrata quella che ne prevede l'elezione, questi ultimi non sono più legittimati a svolgere le funzioni di Sindaco metropolitano. ... (omissis)”*;

- *“che l'Assemblea regionale ... (omissis) ... non ha inserito nella norma transitoria alcuna previsione volta a mantenere in capo ai Sindaci dei comuni capoluogo, almeno fino all'insediamento dei nuovi organi, le funzioni di Sindaco metropolitano e, pertanto, deve ritenersi che la volontà del legislatore regionale sia stata quella, desumibile dal tenore letterale della norma transitoria – di attribuire tutte le funzioni degli enti di area vasta ai commissari straordinari.”*.

In sostanza, il citato parere legale (del tutto carente di esplicita motivazione giuridica) muove all'evidenza da un'errata interpretazione della citata norma transitoria – che, si ribadisce, riguarda invece gli enti (ex province) nei quali non si sono già insediati i previsti organi istituzionali, che dovranno pertanto essere successivamente “eletti secondo le disposizioni” introdotte dalla L.R. n°17/2017 - e da essa ricava arbitrariamente una abrogazione implicita del comma 1 dell'art. 13 della L.R. n°15/2015, come sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b) della legge regionale n°8 del 17 maggio 2016, che dispone: *“Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo”*.

In conclusione, l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione non ha minimamente considerato la circostanza che nella fattispecie, con l'articolo 2 (*“Elezione diretta del Sindaco metropolitano”*) della L.R. n°17/2017, il legislatore regionale ha solo

disposto la “sostituzione” – non già l’abrogazione – dell’articolo 13 della L.R. n°15/2015 (e ss.mm.), con la conseguenza che gli effetti delle disposizioni contenute nello stesso articolo già prodotti devono necessariamente permanere fino alla loro naturale scadenza (la scadenza della carica del Sindaco metropolitano di Palermo coincidente con la scadenza del Sindaco del Comune di Palermo).

Inoltre, il decreto impugnato richiama il parere n.280 dell'11.04.2017 con il quale il CGA ha affermato il principio che la “disapplicazione” delle leggi è consentita, da parte di giudici e di pubbliche amministrazioni, solo ove esse siano in contrasto con il diritto europeo di immediata e diretta applicazione ma non anche quando le leggi siano sospette di contrasto con la Costituzione, aggiungendo che non è consentito un “sindacato diffuso” di costituzionalità, ma solo un sindacato rimesso alla Corte Costituzionale che può essere adita in via incidentale o in via principale.

Tuttavia, si osserva che il richiamo del suddetto parere è del tutto inconducente per supportare il provvedimento impugnato poiché oggetto di esso, invero, è stato un quesito formulato dalla Presidenza della Regione a seguito di sopravvenute disposizione di legge in materia *de qua* (contenute nella L.R. n°6/2017) che, “*autoqualificantesi come di interpretazione autentica di precedenti norme in materia di cessazione delle cariche negli enti locali*”, hanno disposto la loro “immediata applicabilità” determinando la cessazione delle stesse cariche (con decorrenza limitata, comunque, dalla data di entrata in vigore della nuova legge) che in vigenza della precedenza normativa rimaneva invece esclusa proprio in mancanza di espressa previsione di legge in tal senso.

Di fronte alle perplessità dell’autorità regionale sulla legittimità costituzionale delle norme sopravvenute - dubbi fondati proprio sulla consequenziale cessazione anticipata degli organi elettivi degli ee.ll., che secondo la stessa Regione avrebbe prodotto “un illegittimo effetto retroattivo” - il G.C.A. ha espresso il parere che, pur in presenza di ritenuti vizi di costituzionalità, non è consentita in via generale la disapplicazione di norme di legge da parte di giudici e di PP.AA. (poiché consentita solo ove esse siano in contrasto con il diritto europeo di immediata e diretta

applicazione).

Pertanto, lo stesso parere n°280/2017 richiamato nel decreto impugnato conferma pienamente, invero, la illegittimità dell'assunto posto a motivazione di esso, che si traduce - configurando altresì il vizio dell'eccesso di potere - in una decadenza anticipata degli organi delle ex province seppure non prevista da specifica disposizione della sopravvenuta legge regionale n°17/2017.

L'illegittimità dell'operato posto in essere dall'autorità regionale con l'impugnato decreto presidenziale, è ancora più grave se si considera che essa è certamente ben consapevole del preciso orientamento espresso in materia *de qua* dal C.G.A. per la Regione Siciliana con il parere n°1049/2016 (richiamato peraltro nel citato parere n°280/2017 indicato nel provvedimento impugnato, e reso proprio su espressa richiesta dell'Assessorato alle Autonomie Locali della stessa Regione) **che ha escluso chiaramente che disposizioni di legge sopravvenute possano comportare, in mancanza di un'espressa previsione normativa (che non escluderebbe, comunque, la sussistenza di vizi di costituzionalità di detta previsione), una decadenza anticipata di organi elettivi degli enti locali.**

Si richiamano, a sostegno del motivo di ricorso, alcuni passi del suddetto parere n°01049/2016 ("*Numero Affare 00411/2016*") reso dal C.G.A. nell'Adunanza del 18.10.2016 in materia di organi elettivi degli enti locali: "*7.3. Sul piano sistematico, di regola le nuove discipline dispongono per l'avvenire, e riforme ordinarie che incidono su organi di enti costituzionali, quali sono gli enti locali, operano con effetto dalle successive elezioni*" ... omissis ... "*Vale a tal proposito richiamare gli artt. 11 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e in particolare l'art. 11 che prevede che una norma possa disporre solo per l'avvenire e conseguentemente esclude che possa essere applicata per situazioni relative a rapporti o situazioni sorti prima della sua vigenza.*" ... omissis ... "*7.4. Una interpretazione di segno opposto, che consentisse di dichiarare decaduti sindaci e giunte dei Comuni i cui consigli comunali venissero sciolti per cause diverse dalle dimissioni, già dalla consiliatura in corso, e ad elezioni già*

espletate, consentirebbe alla legge di incidere, sulla base di regole del gioco mutate in corso d'opera in ordine al permanere dei requisiti per la carica di Sindaco, da un lato sulle scelte effettuate dalla sovranità dei cittadini mediante le elezioni del Sindaco, e dall'altro sul diritto di elettorato passivo dei cittadini che sono stati eletti Sindaci. Siffatta interpretazione non si sottrarrebbe a seri dubbi di legittimità costituzionale.” ... omissis ... “7.5. E siffatta differenziazione potrebbe dare luogo a dubbi di costituzionalità oltre che sotto il già evidenziato profilo del cambio delle regole del gioco in corso di partita, incidendo sulle scelte dei cittadini elettori, anche sotto il profilo del principio di razionalità sotteso all'art. 3 della Costituzione.”.

Per tutto quanto sopra argomentato, il provvedimento impugnato - che in mancanza di una prevista decadenza anticipata si concretizza in una destituzione arbitraria del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo - viola palesemente le disposizioni di legge indicate nel motivo di ricorso, in forza delle quali detto organo ha invece il pieno diritto-dovere di continuare ad esercitare i propri poteri e le proprie funzioni istituzionali fino alla naturale scadenza della carica elettiva dell'attuale Sindaco di Palermo, poiché ad essa direttamente correlata *ex lege*, e ciò in adempimento del mandato ricevuto dai cittadini elettori.

A sostegno di quanto argomentato, si aggiunge che la necessità di interpretare la norma transitoria di cui al citato art. 51 nei termini sopra rassegnati - escludendo nella specie la disposta decadenza anticipata del Sindaco metropolitano - si pone inoltre in coerenza con i precetti costituzionali discendenti dall'art. 117 Cost., in armonia con i canoni ermeneutici che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata delle leggi.

2) ILLEGITTIMITÀ' DEGLI ARTT. 2, 4, 5 DELLA LEGGE REGIONALE N°17 DEL 11.08.2017 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT.14, 15 DELLO STATUTO REGIONALE SICILIANO E DELLA LEGGE

N°56/2014.

Anche a volere - ipoteticamente - prescindere dai superiori motivi/eccezioni di ricorso, si evidenzia che con le disposizioni di legge sopra indicate vengono palesemente riprodotti i medesimi vizi di costituzionalità in cui è già incorso il legislatore regionale nelle precedenti formulazioni della medesima disciplina della materia de qua, introdotta a partire dalla citata legge regionale n°15/2015.

Innanzitutto, la nuova previsione della elezione diretta del Sindaco metropolitano, prevista dall'articolo 2 della L.R. n°17/2017, e il venire meno, per il Sindaco del comune capoluogo, della carica di diritto di "*Sindaco metropolitano*" – seppure prevista dall'art.1, comma 19, della legge n.56/2014 e in precedenza introdotta nell'ordinamento siciliano dall'art.23 della L.R. n.8/2016 di modifica della L.R. n.15/2015 - comportano certamente grave violazione della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato dall'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione in materia di "*organi di governo e funzioni fondamentali di Città metropolitane*", nonché violazione degli artt. 14 e 15 dello Statuto Regionale Siciliano per contrasto con i principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica che la legge Delrio ha attuato dettando principi inderogabili il cui rispetto impone alle regioni a statuto speciale di adeguare i propri ordinamenti.

La sopra censurata disposizione di legge, infatti, muta radicalmente l'individuazione dell'organo del "Sindaco metropolitano" che dalla prevista elezione diretta diventa espressione di un suffragio universale, mutando di conseguenza pure l'assetto funzionale del governo della stessa Città metropolitana, in ragione delle particolari funzioni attribuite al suo Sindaco dall'art.12 della L.R. n.15/2015.

Per le medesime ragioni, parimenti illegittime sono le disposizioni contenute nell'articolo 4 della L.R. n°17/2017 sulla "*Elezione diretta del Consiglio metropolitano*" poiché in contrasto con la elezione di secondo grado dello stesso organo prevista invece dell'art.1, comma 25 della legge Delrio, come lo sono pure di conseguenza tutte le nuove disposizioni regionali sulla procedura di elezione di entrambi i predetti organi prevista dal sopra citato articolo 5, perché esse introducono

una disciplina difforme da quella vigente su tutto il territorio nella Nazione dei livelli di governo degli enti territoriali, la cui illegittimità è stata già chiaramente affermata dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 50 del 2015, con cui è stato rimarcato il principio della “*esigenza di realizzare il principio dell’unità giuridica su tutto il territorio nazionale in merito all’attuazione del nuovo assetto ordinamentale previsto dalle legge n. 56 del 2014*”.

In ultimo, i vizi di costituzionalità delle superiori disposizioni risultano ancora più gravi se si considera che esse violano interamente lo “*ACCORDO FRA LO STATO E LA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA*”, sottoscritto il 20 giugno 2016 dal Presidente della Regione Siciliana unitamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede espressamente (al punto 3, lett. I) “*il completo recepimento della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, con particolare riferimento: ... 3) alla definizione di un piano strategico per la valorizzazione delle Città metropolitane;*” e considerato inoltre che gli obblighi assunti dalla regione con il citato “accordo” sono finalizzati (come risulta dallo stesso atto) a conseguire un ordinamento uniforme dell’intero comparto delle autonomie locali, che si armonizzi con quello statale ai fini della complessiva riduzione della spesa pubblica.

3) ILLEGITTIMITÀ DEGLI ARTT. 2, 4, 5 DELLA L.R. N°17/2017 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA LEGGE N°56/2014.

Il provvedimento del quale oggi si chiede l’annullamento è comunque illegittimo poiché - secondo quanto indicato a motivazione dello stesso - è stato adottato in attuazione di una legge regionale costituzionalmente illegittima.

Stante, infatti, che l’art.114 della Costituzione dispone che “*La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato*” e che l’art.117, lett. p), della stessa Costituzione attribuisce espressamente allo Stato la competenza esclusiva in materia di “*legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane*”, con tutte le disposizioni contenute negli artt. 2, 4, 5 della legge n°17/2017

richiamate nel motivo di ricorso che precede, che riguardano gli “*organi di governo*” della Città Metropolitana e che – per le ragioni illustrate nei precedenti motivi del ricorso – sono in aperto contrasto con la legge Delrio **il legislatore regionale ha dunque legiferato in materia non di sua competenza** con la conseguenza che le predette disposizioni della L.R. n.17/2017 devono ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione dell’art.117 della Costituzione, producendo la illegittimità del provvedimento impugnato.

In ordine a quanto argomentato ed eccepito al II e al III motivo del ricorso, vorrà codesto Tribunale ritenere la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dall’odierno ricorrente e determinarsi in proposito rimettendo le relative questioni all’esame del Giudice delle leggi.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ritenuta la sussistenza della piena fondatezza dei motivi di ricorso, per quanto riguarda il *periculum in mora* si osserva che dal provvedimento impugnato - determinato dalla violazione ed errata applicazione dell’art.13, comma 1 della L.R. n°15/2015 e dalle censurate previsioni della legge regionale n. 17/2017 - deriva un grave e irreparabile pregiudizio per l’ordinamento giuridico delle ex province, poiché nella Regione Siciliana verranno ad insediarsi organi diversi da quelli previsti dalla legge statale n. 56/2014, ed eletti peraltro con sistemi differenti di voto.

Sul punto si rileva, altresì, che in virtù della precedente normativa nella Città Metropolitana di Palermo (come in quelle altre istituite nella Regione Siciliana) si sono già insediati ed esercitano le proprie funzioni sia il Sindaco metropolitano sia la Conferenza metropolitana (il Consiglio metropolitano, invece, è stato fino ad oggi gestito in regime di proroga da un Commissario regionale).

E’ palese, pertanto, che l’anticipata cessazione dalla carica dei suddetti organi istituzionali determina un pregiudizio grave ed irreparabile per l’interesse pubblico al mantenimento del vigente ordinamento degli enti territoriali in Sicilia – che è espressione della volontà già manifestata dal corpo elettorale nel rispetto dello schema dettato dal legislatore statale – e, per ciò che qui interessa, per l’interesse

specifico del Comune di Palermo che per effetto del provvedimento impugnato non potrà più esercitare nella Città metropolitana di Palermo, mediante il suo Sindaco, il ruolo primario delineato dalla legge che si estrinseca mediante l'esercizio delle funzioni verticistiche e di coordinamento che l'ordinamento regionale attribuisce al "Sindaco del comune capoluogo".

L'anticipata decadenza degli organi istituzionali in carica, dunque, risulta ancora più abnorme per la Città Metropolitana di Palermo, considerata le recentissime consultazioni elettorali amministrative che hanno generato l'elezione del Prof. Leoluca Orlando a Sindaco del Comune di Palermo.

Al riguardo, poiché le predette elezioni si sono svolte nella vigenza dell'art. 13, comma 1, della L.R. n. 15/2015 (come sostituito dall'art. 23, comma 1 lett. b della L.R. n. 8 del 17/05/2016) ai sensi del quale "*Il Sindaco metropolitano è Sindaco di diritto del comune capoluogo*", è evidente che detta consultazione ha riguardato pure la carica di Sindaco metropolitano, con la conseguenza che l'anticipata decadenza dalla carica di tale organo si pone in totale contrasto con i basilari principi posti a tutela della sovranità popolare (art. 1 Cost.) manifestatasi in occasione delle citate consultazioni elettorali amministrative.

Appare allora evidente come l'applicazione delle censurate disposizioni di legge determini pure "*un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini*" elettori (ricompreso tra i presupposti indicati dall'art. 35 della L. n°87/1953 (come modificato dall'art.9, c.4, L. n.131/2003) per la sospensione cautelare da parte della Corte Costituzionale ex art.40 della stessa legge) poiché il rinnovo degli organi delle ex province siciliane da effettuare secondo le ulteriori e più recenti disposizioni elettorali dettate dal legislatore regionale - e in particolare la preannunciata elezione diretta del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo - farebbe venire meno per gli stessi cittadini il principio della "certezza del diritto", che imprescindibilmente deve invece essere garantito dall'ordinamento giuridico nelle materie che riguardano l'assetto istituzionale della nazione e i relativi sistemi elet-

torali, i quali sono espressione di un paese democratico, e soprattutto determinerebbe, in spregio della volontà popolare, la decadenza di organi legittimamente eletti in vigenza della disciplina sostituita da quella sopravvenuta, viziata da incostituzionalità per i profili rassegnati nei motivi di ricorso.

In ultimo, la invocata sospensione cautelare dell'efficacia delle disposizioni della L.R. n°17/2017 censurate con il presente ricorso trova la sua ragion d'essere anche per le imminenti elezioni per il rinnovo del Governo regionale che si terranno in Sicilia il 5 Novembre p.v. e che impediscono di fatto per alcuni mesi all'Assemblea Regionale di porre tempestivamente in essere un intervento riparatorio - come in altre occasioni è già avvenuto proprio con riferimento alla stessa materia che interessa il presente ricorso - legiferando nuovamente per adeguare la normativa de qua alle ragioni dell'impugnativa costituzionale già deliberata dal Consiglio dei Ministri.

Da tutto quanto sopra rappresentato emerge con evidenza la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per la sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Per la non temuta ipotesi in cui la domanda cautelare, fondata sulle argomentazioni che precedono, non dovesse essere accolta, si insiste nell'istanza di sospensione poiché nel caso di specie motivata anche dalla sussistenza dei vizi di costituzionalità della L.R. n°17/2017 indicati nei superiori motivi/eccezioni dell'odierna impugnazione, sulla cui fondatezza e rilevanza non si hanno dubbi per le argomentazioni giuridiche ivi sviluppate.

Riguardo al *fumus boni iuris*, inoltre, si rileva che le rassegnate censure sulla illegittimità costituzionale della L.R. n°17/2017 trovano ulteriore fondamento nell'analoga iniziativa impugnatoria innanzi alla Corte Costituzionale già assunta dal Consiglio dei Ministri giusta la deliberazione del 13.10.2017, in premesse richiamata, “..... *in quanto alcune disposizioni sono in contrasto con la legge statale*

in materia di città metropolitane e province, quale legge di grande riforma economica e sociale, in violazione dei principi costituzionalmente garantiti di ragionevolezza, uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione, nonché dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza in materia di "organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane".

Sull'ammissibilità di detta istanza in questa sede giurisdizionale si rileva innanzitutto che il potere del Giudice Amministrativo di disapplicazione, nella fase cautelare, delle norme legislative ritenute costituzionalmente illegittime è riconosciuto dalla giurisprudenza espressa dalla stessa Corte Costituzionale.

Infatti, secondo i principi espressi la Consulta con la sentenza n°274 del 05.12.2014 (seppure riferiti a interessi di altra natura), l'anticipazione in via d'urgenza degli effetti della decisione – al fine di non pregiudicare le posizioni soggettive coinvolte nel giudizio, ove i tempi fisiologici della sua celebrazione privino di ogni utilità pratica un'eventuale decisione favorevole sul ricorso – viene a costituire un aspetto ineludibile della funzione giurisdizionale.

Viene, in sostanza, riconosciuto che la tutela cautelare rappresenta un momento costituzionalmente necessario all'interno del rapporto tra la giurisdizione e la realizzazione dei diritti che attraverso esso invoca tutela.

A sostegno di quanto sopra argomentato - con riferimento alla giurisdizione amministrativa - si richiama la sentenza n°444 del 12.10.1990 con cui la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto l'ammissibilità in sede cautelare di una questione di legittimità costituzionale (di altra norma di legge) sollevata dal TAR Sicilia, Sez. Staccata di Catania, nella camera di consiglio fissata per la sospensiva degli atti impugnati, disponendone il G.A. in via provvisoria e temporanea la sospensione fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità (in senso conforme: Cons. Stato, Sez. IV, ord. n°1395/1995, *Giorn. dir. amm.*, 1996, 743).

Si richiama inoltre l'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato in A.P., con ordinanza n°2/1999: *“Nella fase cautelare del procedimento giurisdizionale, al fine di conciliare il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi, ove ne ricorrano i presupposti, col principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla fase di merito - al quale l'ordinanza cautelare è strumentalmente collegata - il controllo della Corte Costituzionale con effetti erga omnes”*; in tale contesto, sempre secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, *“(...) la concessione della misura cautelare (ammissione con riserva) non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi, e si presenta ad un tempo misura idonea ad evitare il danno grave e irreparabile del ricorrente”*.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, si rileva che la preannunciata celebrazione dell'elezione del Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Palermo, con le regole fissate nella censurata legge regionale n°17 del 11.08.2017, contrasta con i *“principi di grande riforma economica e sociale”* dettati dalla legge statale n°56 del 07.04.2014 e costituisce grave violazione delle regole democratiche poste a base dell'elezione dell'organo di vertice che si trova oggi al governo della città di Palermo, cui viene negata dal legislatore regionale la sua effettiva rappresentatività in seno alla Città metropolitana di Palermo, con grave e irreparabile pregiudizio pure per la volontà elettorale espressa dai cittadini amministrati in sede di elezione dell'attuale Sindaco dello stesso Comune.

Tutto ciò premesso, si conclude chiedendo che:

VOGLIA L'ON.LE T.A.R.

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- preliminarmente, disporre la sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
- ritenere la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ricorso e determinarsi al riguardo rimettendo le relative questioni all'esame del Giudice delle leggi;
- annullare, quindi, il provvedimento impugnato nonché ogni altro eventuale atto presupposto e/o consequenziale;
- con vittoria di spese e onorari.

Ai fini del "contributo unificato" si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile.

Si allegano:

- 1) procura speciale del 24.10.2017;
- 2) autorizzazione sindacale a proporre ricorso n°102 del 24.10.2017;
- 3) decreto presidenziale della Regione Siciliana "D.P. n. 581/GAB" del 18.10.2017, notificato in data 19.10.2017.

Palermo, li 25.10.2017

avv. Giulio Geraci




AVVOCATURA COMUNALE DI PALERMO

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Prof. Leoluca Orlando, nato a Palermo il 01.08.1947, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Palermo (C.F.: 80016350821), con sede legale in Palermo, Piazza Pretoria n.1, Palazzo delle Aquile, nomino e costituisco procuratore e difensore del Comune l'avv. Giulio Geraci (P.E.C. "g.geraci@cert.comune.palermo.it" - FAX 0917407725), nel giudizio da promuovere innanzi al T.A.R. Sicilia avente ad oggetto la impugnazione, con formulazione di istanza cautelare di sospensione, del decreto presidenziale "D.P. n. 581/GAB" del 18.10.2017, sottoscritto dal Presidente della Regione Siciliana e dal competente Assessore regionale e notificato in data 19.10.2017, con il quale è stata disposta la decadenza del Sindaco di Palermo dalla carica di Sindaco della Città Metropolitana di Palermo nonché la nomina del dott. Girolamo Fazio quale commissario straordinario presso la medesima Città Metropolitana "con le funzioni di Sindaco Metropolitano, della Conferenza Metropolitana e del Consiglio Metropolitano, sino all'insediamento degli organi dell'ente e comunque non oltre il 30 giugno 2018".

Al fine che precede eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n°39, Palazzo Rostagno e conferisco al suddetto difensore ogni più ampia facoltà di legge per l'espletamento del mandato, senza alcuna limitazione o riserva.

Palermo, li

24 OTT. 2017

IL SINDACO
(Prof. Leoluca Orlando)

E' vera ed autentica la firma di cui sopra:

Avv. Giulio Geraci

DIAP
1000

DIAP
1000

DIAP
1000

DIAP
1000

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017, il giorno del mese di Ottobre, in Palermo, istante il Comune di Palermo, come in atti rapp.to ed elett.te dom.to, io sottoscritto Uff. Giud. dell'Ufficio Unico Notificazioni della Corte di Appello di Palermo, ho notificato e dato copia del su esteso ricorso avverso il decreto presidenziale della Regione Siciliana "D.P. n. 581/GAB" del 18.10.2017, corredato dalla relativa procura speciale, a:

1) Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, in Palermo, Piazza Indipendenza 21, Palazzo d'Orleans, ed ivi

2) Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, sita in Palermo, Via Alcide De Gasperi n.81, ed ivi

3) Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, dom.to per la carica presso la sede del medesimo Assessorato, in Palermo, Viale della Regione Siciliana n.2194, ed ivi

4) Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie locali, in Palermo, Via Trinacria nn.34-36, ed ivi

5) Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della

Regione Siciliana, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, sita in Palermo, Via Alcide De Gasperi n.81, ed ivi

6) **Città Metropolitana di Palermo**, in persona del Commissario Straordinario pro tempore Dott. ^{BIROLAMO} ~~Giovanni~~ Di Fazio, con sede in Palermo, nella Via Maqueda n.100, ed ivi

7) Dott. ^{BIROLAMO} ~~Giovanni~~ Di Fazio, n.q. di Commissario Straordinario pro tempore della Città Metropolitana di Palermo, in Palermo, nella Via Maqueda n.100, ivi

8) **Comune di Monreale**, in persona del Sindaco pro tempore, dom.to per la carica presso la sede del medesimo Comune, in Monreale, Piazza Vittorio Emanuele II n.8, ed ivi





109170823901(3)



Corte di Appello di Palermo

UNEP

Relazione di notificazione CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a REGIONE SICILIANA INDIPENDENZA PIAZZA, 21 PA

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

[X]

D'Angelo Annunzio

URGENTE

Form with fields: Cronologico/Progr./Totale (008239 000001/8), Registro (A09/2017), Data Richiesta (25/10/2017), Istante (COMUNE DI PALERMO), Avvocato (GERACI GIULIO)

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

[X] impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n° di cron. dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affiso avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N°

Firma del Portiere

Data

26/10/2017

UFF. Funz. Giudiziario CORTE DI APPELLO DI PALERMO UFFICIALE FINANZIARIO DOMENICO MESSORI



109170823903(7)



Corte di Appello di Palermo

UNEP

Relazione di notificazione CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a ASS REG AUTONOMIE LOCALI REGIONE SICILIANA N.O. VIALE, 2194 PA

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

[]

URGENTE

Form with fields: Cronologico/Progr./Totale (008239 000003/8), Registro (A09/2017), Data Richiesta (25/10/2017), Istante (COMUNE DI PALERMO), Avvocato (GERACI GIULIO)

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

[X] impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n° di cron. dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affiso avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N°



Firma del Portiere

Data

PAE 26/10/2017

UFF. Funz. Giudiziario





109170823902(0)



Corte di Appello di Palermo

UNEP


Relazione di notificazione

CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a REGIONE SICILIANA c/o AVV DELLO STATO DE GASPERI ALCIDE VIALE, 81 PA

URGENTE

Form with fields: Cronologica/Progr./Totale 008239 000002/8, Registro A09/2017, Data Richiesta 25/10/2017, Istante COMUNE DI PALERMO, Avvocato GERACI GIULIO



Consegnandola a persona qualificatasi per:

- lo stesso
[]

Roberto Beecheri

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

[x] impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

[] segretaria/o ivi addetta/o

[] il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

[] il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n° di cron. dell'atto e il relativo destinatario

[] Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

[] Sped. Raccomandata N°

Firma del Portiere

Data

25/10/17

Uff./Fanz. Giudiziario: UFF. PALERMO

Zona 35



109170823904(4)



Corte di Appello di Palermo

UNEP


Relazione di notificazione

CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a ASS REG AUTONOMIE LOCALI c/o DIP REG AUTONOMIE LOCALI TRINACRIA VIA, 34-36 PA

URGENTE

Form with fields: Cronologica/Progr./Totale 008239 000004/8, Registro A09/2017, Data Richiesta 25/10/2017, Istante COMUNE DI PALERMO, Avvocato GERACI GIULIO



Consegnandola a persona qualificatasi per:

- lo stesso
[]

Lo Dico Santa Maria

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

[x] impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

[] segretaria/o ivi addetta/o

[] il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

[] il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n° di cron. dell'atto e il relativo destinatario

[] Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art. 140 cpc). Spedito Avviso

[] Sped. Raccomandata N°

Firma del Portiere

Data

26/10/17

Uff./Fanz. Giudiziario

Zona 33



109170823905(1)



Corte di Appello di Palermo

U N E P

Relazione di notificazione

CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a
ASS REG AUTONOMIE LOCALI
c/o AVV DELLO STATO
DE GASPERI ALCIDE VIALE, 81
PA

URGENTE

Cronologico/Progr./Totale	008239	000005/8
Registro	A09/2017	
Data Richiesta	25/10/2017	
Istante	COMUNE DI PALERMO	
Avvocato	GERACI GIULIO	

Consegnandola a persona qualificatasi per:

- lo stesso
-

Buecheri Roberto

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

- impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti
- segretaria/o ivi addetta/o
- il collega di studio
- capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario
- il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art.139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n°, di cron. dell'atto e il relativo destinatario

- Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art.140 cpc) Spedito Avviso
- Sped. Raccomandata N°.


Zona 35

Firma del Portiere

Data 25/10/17

Uff./Funz. Giudiziario

[Signature]



109170823906(8)



Corte di Appello di Palermo

U N E P

Relazione di notificazione

CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a
CITTA METROPOLITANA PALERMO
MAQUEDA VIA, 100
PA

URGENTE

Cronologico/Progr./Totale	008239	000006/8
Registro	A09/2017	
Data Richiesta	25/10/2017	
Istante	COMUNE DI PALERMO	
Avvocato	GERACI GIULIO	

Consegnandola a persona qualificatasi per:

- lo stesso
-

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

- impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti
- segretaria/o ivi addetta/o
- il collega di studio
- capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario
- il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art.139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n°, di cron. dell'atto e il relativo destinatario

- Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art.140 cpc) Spedito Avviso
- Sped. Raccomandata N°.



Zona 14

Firma del Portiere

Data 26 OTT. 2017

Uff./Funz. Giudiziario

[Signature]
UFFICIO GIUDIZIARIO
Corte di Appello di Palermo



109170823907(5)



Corte di Appello di Palermo

U N E P

Relazione di notificazione

CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a DOTT DI FAZIO GIOVANNI N.Q. MAQUEDA VIA, 100

PA

Consegnandola a persona qualificatasi per:

lo stesso

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

segretaria/o ivi addetta/o

il collega di studio

capace e convivente, stante la precaria assenza del destinatario

il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art. 139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n° di cron. dell'atto e il relativo destinatario

Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affiso avviso alla porta (art. 140 cpc) Spedito Avviso

Sped. Raccomandata N°

Firma del Portiere

Data

PA

26 OTT 2017

Uff./Fune. Giudiziario

Corte d'Appello Palermo

Zona 14

URGENTE

Cronologico/Progr./Totale

008239

000007/8

Registro

A09/2017

Data Richiesta

25/10/2017

Istante

COMUNE DI PALERMO

Avvocato

GERA CI GIULIO



N. Raccomandata

76781497437-0



Posteitaliane

EP0733-EP0199 - Mod. 23 AQ - MOD. 04001 (ex 011515) - 31 (4) Ed. 03/01

Accettazione RACCOMANDATA

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate; Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Comune di Monreale	
	VIA / PIAZZA	Viale Emanuele II	
	C.A.P.	COMUNE	Monreale
MITTENTE	MITTENTE	U.N.E.P.	
	VIA / PIAZZA	Palermo	
	C.A.P.	COMUNE	Palermo
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz: 43175 Sez. 07 Operaz. 31
 Cassale: 4G 26/10/2017 09:11
 Peso gr.: 71 Tariffa € 7,95 Affr. € 7,35
 Serv. Agg.: RR
 Cod. 59: 767551678975
 Bollo (accettazione manuale)

TASSE

Avvocato Comunale Palermo

Handwritten signature/initials.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto avv. Giulio Geraci quale difensore del Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.16 decies e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che l'allegato file digitale contenente la copia per immagine del ricorso, con in calce la procura speciale alle liti e le relate di notifica, proposto dal Comune di Palermo avverso il decreto presidenziale della Regione Siciliana "D.P. n. 581/GAB" del 18.10.2017, con il quale è stata disposta la decadenza del Sindaco di Palermo dalla carica di Sindaco della Città Metropolitana di Palermo nonché la nomina del dott. Girolamo Di Fazio quale commissario straordinario presso la medesima Città Metropolitana, è conforme all'originale cartaceo dal quale è stato estratto.

Firmato digitalmente da avv. Giulio Geraci